

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di crediti per la sperimentazione
di coltivazioni a carattere industriale

(del 12 luglio 1955)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con decreto 1. settembre 1954 ci avete concesso un credito di Fr. 135.880,— per la continuazione degli esperimenti di coltivazione di piante destinate a sfruttamento industriale, sui terreni leggeri e poveri bonificati durante la guerra. Scopo principale degli esperimenti era quello di mantenere all'agricoltura terreni che altrimenti sarebbero stati nuovamente abbandonati e di creare nuove possibilità di sfruttamento agricolo e industriale. Gli esperimenti erano stati iniziati nel 1952 dalla Confederazione, che ne aveva affidata la direzione tecnica al sig. dottor Paolo Janosfia, medico ungherese specializzatosi in agricoltura industriale. A parere del Delegato per la difesa economica del paese, essi erano da ritenersi positivi sia dal punto di vista agricolo come da quello industriale, già alla fine del primo anno. Le spese sostenute dalla Confederazione furono di Fr. 60.460,15 fino all'inizio della primavera del 1953. A questo punto, avendo la Confederazione ritenuto esaurito il suo compito di iniziare le coltivazioni, si rivolse al Cantone per invitarlo a continuare, assicurando il suo appoggio. Con il citato decreto 1. settembre 1954 codesto Gran Consiglio ratificò la spesa di Fr. 67.000,— per le coltivazioni del 1953. Sulla base dei risultati ottenuti e su preavviso della Commissione amministrativa da noi nominata con il compito di amministrare i fondi stanziati, promuovere il piano di coltivazione del 1953 e la sua estensione negli anni futuri, elaborare proposte circa l'ulteriore sviluppo da dare all'azione, decidemmo il proseguimento dell'azione nel 1954 su una superficie di circa 50 ettari. Era però già allora nostra intenzione che lo sfruttamento industriale dei prodotti delle coltivazioni dovesse venire assunto da una società industriale da costituirsi nel più breve termine possibile. Infatti la società veniva costituita il 12 maggio 1954 sotto la ragione sociale S.A. per l'industria agraria in Locarno (A.G. für Agrarindustrie Locarno) con sede in Locarno. Capitale sociale di Fr. 100.000,— suddiviso in 100 azioni nominative di Fr. 1.000,— ciascuna, interamente sottoscritte e liberate in contanti.

Dopo lunghe trattative il 12 ottobre 1954 veniva stipulato il seguente contratto fra il Dipartimento cantonale dell'agricoltura (così autorizzato dal Consiglio di Stato) e la S.A. per l'industria agraria (Saial):

Art. 1. — Con il presente contratto il Dipartimento si impegna di fornire alla Saial, la quale da parte sua si impegna di ritirarli a prezzi remunerativi per la parte fornitrice, i prodotti agricoli che vengono attualmente coltivati per conto del Dipartimento dall'azienda « piantagioni industriali » e che sono destinati a un regolare sfruttamento industriale.

Art. 2. — Per prezzi remunerativi si intenderanno quelli che coprono le spese di costo della produzione dei prodotti agricoli, compreso l'ammortamento normale delle spese di investimento, da computarsi secondo le norme del Segretariato dei contadini, più un interesse del 5 % sulla totalità del capitale investito. L'ammortamento delle spese per migliorie fondiarie propriamente dette sarà computato a partire dal quarto anno di coltivazione del terreno migliorato. Restano riservati i casi in cui, per forza maggiore, l'azienda non potesse fornire un quantitativo normale di prodotti. L'ammontare iniziale degli investi-

menti sarà stabilito al momento dell'entrata in vigore del contratto e tenuto poi a giorno nel caso di modificazioni future. Il pagamento degli interessi avverrà semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1954. Il pagamento dei prodotti agricoli avverrà a 90 giorni dalla rimessa delle fatture che saranno allestite mensilmente. I prezzi saranno fissati ogni anno come previsto dal presente articolo, la prima volta sulla base dei risultati sperimentali del 1954.

Art. 3. — I piani di coltivazione vengono stabiliti anno per anno di comune accordo, sulla base dell'estensione dei terreni messi a disposizione dal Dipartimento. Nei piani deve essere prevista una rotazione di 4 anni e l'aumento continuo del rendimento dei terreni. Il Dipartimento si impegna di aumentare entro il 1955 il terreno coltivabile ad almeno 100 ha ed a stipulare i contratti d'affitto in tal senso.

Art. 4. — Quando la coltivazione e lo sfruttamento delle singole piante sono subordinati a speciali condizioni, queste formeranno oggetto di speciali accordi, impegnandosi l'azienda a seguire le direttive della Saial.

Art. 5. — Il Dipartimento si impegna di far valere tutta la sua influenza per indurre i proprietari pubblici e privati di terreni a metterli a disposizione dell'azienda ai fini della produzione di cui all'art. 1, nonchè di raccomandare agli agricoltori delle zone in cui l'azienda agisce, a fornire alla Saial gli stessi prodotti alle medesime condizioni. Inoltre il Dipartimento si impegna di raccomandare ai privati, proprietari di terreni in prossimità di quelli coltivati dall'azienda, di evitare la coltivazione di piante botanicamente affini che possono causare un'ibridazione delle colture aziendali. Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità circa l'esito degli impegni assunti qui sopra.

Art. 6. — Il Dipartimento si impegna di contenere i costi di produzione entro i limiti più bassi possibili. Per il computo dei fitti agricoli e dei salari valgono le condizioni locali.

Art. 7. — Il Dipartimento si impegna di designare quale direttore della azienda una persona beneviva alla Saial.

Art. 8. — I prodotti saranno consegnati tagliati, legati e caricati su veicoli messi a disposizione dalla Saial a porto di carro. La pesatura deve essere eseguita su pesa verificata.

Art. 9. — Le parti si impegnano di collaborare per garantire il miglior risultato possibile. Ognuna di esse è responsabile nei confronti dell'altra per il regolare andamento della sua attività e deve rispondere di eventuali danni e mancati guadagni dovuti a negligenza o a colpa.

Art. 10. — La Saial si impegna di mantenere il suo domicilio legale nel Cantone.

Art. 11. — La Saial verserà all'azienda per la durata del contratto, in riconoscimento dei servizi resi, una quota del 5 % sull'utile netto delle licenze che essa potrà ottenere in base ai risultati degli esperimenti 1953/54 delle piantagioni industriali.

Art. 12. — Il presente contratto viene stipulato per un tempo indeterminato: potrà essere disdetto dalla Saial solo nel caso in cui essa non riesca a realizzare nella media dei primi tre anni di attività produttiva un utile netto di almeno il 5 % sul capitale. In tale caso la disdetta deve essere data con 6

mesi di preavviso, mediante raccomandata, per la fine di un anno agricolo, ossia il 30 novembre. Il Dipartimento potrà a sua volta disdire in ogni tempo il contratto senza altre diffide o costituzioni in mora :

a) se la Saial fosse in ritardo nel pagamento totale o parziale di due semestri d'interesse di cui all'art. 2 oppure nel pagamento di tre fatture mensili e se, diffidata mediante raccomandata a pagare entro il termine di un mese dalla diffida, essa non ottemperasse all'invito;

b) nel caso in cui entro 15 giorni e previa diffida a mezzo raccomandata, la Saial non ottemperasse all'ingiunzione da parte del Dipartimento, di ritirare i prodotti offerti dall'azienda alle condizioni previste dal contratto.

La rescissione del contratto nei casi sopracitati lascerà impregiudicata la azione di rifusione dei danni nei confronti della parte inadempiente.

Art. 13. — Il Dipartimento consente alla Saial il diritto di riscattare a sua richiesta e direttamente esercitare la conduzione delle proprietà agricole a condizione :

a) che la Saial rifonda allo Stato le spese d'investimento, dedotti gli ammortamenti da computarsi in base al presente contratto, ritenuto che l'importo base del riscatto sarà quello stabilito dalla situazione iniziale prevista dall'art. 2 riservate successive modificazioni;

b) che la Saial accetti di subentrare nei contratti d'affitto stipulati dall'azienda con i terzi proprietari dei fondi impegnandosi la Saial a tener sollevato lo Stato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari medesimi per quanto concerne l'adempimento dei singoli contratti d'affitto.

La Saial dovrà pure assumere tutte le spese pendenti al momento del riscatto. Se del caso lo Stato potrà anche richiedere delle garanzie adeguate.

Art. 14. — Assumendo la Saial l'azienda secondo le disposizioni dell'art. 13, il Cantone si impegna di continuare l'appoggio morale assicurato alla Saial in questo contratto.

Art. 15. — Il Dipartimento si impegna di proporre al Consiglio di Stato di accordare alla Saial gli aiuti previsti dalla legge cantonale sul promovimento dell'industria e dell'artigianato.

Art. 16. — Ogni divergenza che dovesse sorgere circa l'interpretazione del presente contratto o la sua applicazione sarà deferita ad un consesso arbitrale composto del presidente del Tribunale federale o di persona da lui designata, di un membro designato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino e di un terzo membro designato dalla Saial. Il giudizio sarà di regola appellabile, salvo diverso accordo fra le parti, caso per caso.

Art. 17. — Per ogni contestazione di qualsiasi natura, comprese quelle arbitrali, le parti designano il foro di Bellinzona ».

Nel frattempo la Società acquistava uno stabile in territorio di Losone e lo trasformava in uno stabilimento industriale. Provvedeva pure all'acquisto od al noleggio di diverse macchine per la lavorazione dei prodotti agricoli. Il capitale investito in tutte codeste operazioni ammonta, secondo le notizie a noi pervenute, a 320.000,— franchi.

Da parte sua il Dipartimento dell'agricoltura proseguiva nelle coltivazioni la cui direzione era affidata di comune accordo al sig. dr. Paolo Janosfia. La superficie del terreno preso in affitto era di 50 ettari circa, dei quali ne vennero

però coltivati soltanto 35, per il fatto che parte di essi richiedevano lavori di spietramento che, per mancanza di macchine adatte allo scopo, sarebbero risultati troppo costosi. Le colture furono così ripartite:

Sorgo	ha. 30,94
Topinambur	ha. 0,65
Lupino dolce	ha. 0,50
Mais speciali	ha. 0,26
Yucca	ha. 1,92
Altre colture sperimentali	ha. 0,40

Il raccolto del sorgo, date le cattive condizioni atmosferiche della stagione, doveva essere eseguito, contrariamente al previsto solo in ottobre. La Yucca non era ancora atta allo sfruttamento industriale (è noto che per lo sviluppo di questa pianta occorrono 3 anni). Il lupino dolce era destinato alla produzione di semi e il raccolto del topinambur poteva essere fatto solo nel febbraio del 1955.

La costruzione della fabbrica e specialmente l'impianto delle macchine non hanno permesso il raccolto per la utilizzazione industriale nei termini previsti. Il Dipartimento dell'agricoltura insistette più volte affinché il raccolto fosse fatto e, visto che il ritardo minacciava di provocare una perdita sensibile, esso declinò ogni sua responsabilità, scrivendo in data 24 novembre 1954 alla Società per l'industria agraria:

« In mancanza di vostre comunicazioni al riguardo dell'inizio del raccolto dobbiamo ritenere che lo stesso non sia ancora incominciato. Dobbiamo pure ritenere, come alle dichiarazioni fatteci dal vostro sig. dr. Janosfia, che il ritardo nel raccolto dipenda da motivi di natura industriale che non ci concernono. Visto il notevole ritardo e il cambiamento delle condizioni atmosferiche che causeranno senz'altro un sensibile danno alle colture, dobbiamo sin d'ora declinare ogni e qualsiasi nostra responsabilità per l'eventuale perdita che verrà accertata e vi dichiariamo che non saremo disposti ad assumerla neanche parzialmente ».

Pure in data 24 novembre 1954 il Dipartimento dell'agricoltura, in applicazione dell'art. 2 del contratto firmato il 12 ottobre 1954 indicava alla Saial il totale degli investimenti iniziali per il computo degli interessi, le spese iniziali da ammortizzare e le percentuali di ammortamento.

Alla prima lettera la Saial rispondeva « che non mancherà di rispondere delle conseguenze finanziarie derivanti dalla situazione ». A questo punto sorgeva una questione che doveva essere risolta. Il contratto prevedeva la fatturazione mensile dei prodotti consegnati con un termine di pagamento di 90 giorni. A causa dei mancati raccolti non vi erano gli elementi necessari per stabilire dei prezzi di costo basati su dati ineccepibili (quantità, peso ecc.). Il Dipartimento invitava quindi la Saial a voler indicare per l'applicazione del contratto, in che modo riteneva opportuno procedere nell'allestimento di fatture dell'importo delle spese incontrate dal Cantone per le coltivazioni del 1954.

La Saial, in data 25 novembre 1954, proponeva:

1. di stimare il probabile raccolto del lupino dolce e del topinambur e di emettere la fattura a forfait equivalente alla stima;
2. di fatturare l'indennità per i semi di sorgo, come al preventivo di coltivazione per il 1954;
3. di fatturare alla Saial i 35.000 rizomi di yucca che poteva esportare entro brevissimo termine in Spagna dietro interessamento di una ditta svizzera (Elektrowatt di Zurigo). L'importo della vendita (Fr. 60.000,—) sarebbe poi stato accreditato al Cantone entro pochi giorni;
4. per la differenza a coprire il credito del Cantone, si avrebbe dovuto emettere una fattura per la fornitura di massa verde di sorgo a Fr. 35,— alla tonnellata.

Dopo vari incontri e scambio di lettere e visto come l'accreditivo di franchi 60.000,— non era giunto, il Dipartimento emise le seguenti fatture :

<i>29 dicembre 1954</i>	
cessione raccolto coltivazione 1954 lupinus albus e topinambur, a forfait	Fr. 6.000,—
<i>29 dicembre 1954</i>	
ind. rendimento sementi sorgo 1954 ettari 31 a Fr. 280,—	» 8.680,—
<i>29 dicembre 1954</i>	
rimborso spese trasporti addebitati dalle F.F.	» 3.122,55
<i>31 dicembre 1954</i>	
interessi 1954	» 1.538,90
<i>29 dicembre 1954</i>	
cessione produzione sorgo 1954 tonnellate massa verde 606,70 a Fr. 35,—	» 21.234,50
<i>29 dicembre 1954</i>	
ammortamenti 1954 pro rata 15 X - 31 XII	» 2.927,20
<i>2 febbraio 1955</i>	
cessione piantine yucca no. 35.000 a Fr. 1,27	» 44.450,—
Totale Fr. 87.953,15	

In data 24 febbraio 1955 il sig. Dr. Janosfia comunicava al Dipartimento che la Saial aveva incaricato la Società fiduciaria Fides di Zurigo di procedere all'allestimento del suo bilancio e al controllo dei conti delle coltivazioni. Il controllo fu eseguito nei giorni 28 febbraio e 1. marzo a.c. alla sede della Saial e i conti furono ritenuti conformi e regolari.

Il conto d'esercizio del 1954 relativo alle coltivazioni è il seguente :

	<i>Spese</i>	<i>Redditi</i>
1. <i>Spese di coltivazione</i>		
Sementi	Fr. 60,—	
Concimazioni	» 1.307,50	
Affitti terreni e rimesse	» 8.354,70	
Salari	» 34.917,80	
Trasporti	» 2.170,55	
Diverse	» 758,70	
Spese manutenzione ed esercizio trattore	» 1.391,15	
Manutenzione macchine e attrezzi	» 2.591,90	
Spese direzione e sorveglianza	» 20.950,—	
A.V.S. e supplemento lavoratori agricoli	» 1.641,35	
Assicurazione infortuni	» 796,80	
Trasferte, postali ecc.	» 5.424,05	
2. Spese di sperimentazioni	» 4.926,75	
3. Anticipo spese trasporto per conto Saial	» 3.122,55	
4. Ammortamenti	» 2.927,20	
5. Interessi		Fr. 1.538,90
6. Rimborso spese trasporto		» 3.122,55
7. Importo fatture Saial per le coltivazioni		» 83.291,70
	Fr. 91.341,—	Fr. 87.953,15
Deficit		» 3.387,85
	Fr. 91.341,—	Fr. 91.341,—

Il bilancio al 31 dicembre 1954 è stato così allestito :

ATTIVO :

1. Piantine		
No. 100.000 piantine yucca a cent. 30 (prezzo indicativo)	Fr.	30.000,—
2. Prodotti in magazzino		
Sementi kg. 1500 a Fr. 0,80	»	1.200,—
Concentrato zuccherino (valore indicativo)	»	1.200,—
3. Mobili, macchine, attrezzi		
a) macchine	»	18.819,20
b) attrezzi	»	1.652,15
c) materiale diverso	»	1.924,90
d) apparecchi fotografici	»	3.493,18
e) mobili	»	2.398,30
4. Anticipazioni		
Sistemazione locale fabbrica sperimentale	»	16.333,55
Impianto macchine	»	6.500,90
Anticipazioni colturali	»	3.758,35
Migliorie fondiariе Losone	»	3.758,35
Migliorie fondiariе Gnosca	»	8.340,15
Importazione macchine Dr. Janosfia	»	6.193,35
5. Crediti		
Credito verso Saial	»	87.953,15
Totale	Fr.	193.573,68

PASSIVO :

Anticipi Stato 1953	Fr.	142.383,05
Anticipi Stato 1954	»	82.301,18
Creditori diversi	»	11.677,90
Totale	Fr.	236.362,13

Totale attivo	Fr.	193.573,68
Totale passivo	»	236.362,13
Saldo passivo	Fr.	42.788,45

Il bilancio d'apertura al 1. gennaio 1954 (vedi messaggio 9 aprile 1954) era il seguente :

Attivo	Fr.	106.277,25
Passivo	»	145.677,85
Saldo passivo	Fr.	39.400,60
Saldo passivo al 1. gennaio 1954	Fr.	39.400,60
Saldo passivo al 31 dicembre 1954	»	42.788,45
Peggioramento (vedi conto d'esercizio)	Fr.	3.387,85

Dobbiamo alcune spiegazioni :

1. Gli interessi vennero calcolati dalla data della firma del contratto (15 ottobre 1954) al 31 dicembre 1954 su Fr. 147.738,55.
2. Secondo il contratto gli ammortamenti dovevano essere compresi nelle spese di coltivazione per la determinazione del prezzo di costo dei prodotti. La Saial aveva chiesto di calcolare, per il 1954, detti ammortamenti « pro rata »

dalla data della firma del contratto (15 ottobre 1954). La richiesta della Saial non era, a nostro giudizio, sostenibile dal punto di vista contrattuale. Tuttavia, considerate le difficoltà del primo anno d'esercizio, l'ammettemmo ritenendo che, continuando le coltivazioni avremmo potuto procedere agli ammortamenti regolari.

3. Spese di sperimentazione. Il preventivo 1954 prevedeva una spesa di franchi 8.000,—. Sono state ridotte a Fr. 4.926,75. Queste spese comprendono: affitto locali fabbrica sino al 30 giugno 1954, indennità Commissione amministrativa, allestimento piani, consumo olio combustibile sino al 30 giugno 1954, spese ricerca terreni, affitto silo a Claro, fotografie ecc.
4. Anticipazioni culturali. Comprendono tutte le spese del mese di dicembre 1954 (salari, stipendi, ecc.) per la preparazione dei terreni per il 1955 (arature a Iragna, Lodrino, Losone ecc.).

A sensi delle disposizioni contrattuali i termini di pagamento delle fatture emesse a carico della Saial erano i seguenti:

- 29 marzo 1955 per le fatture emesse in data 29 dicembre 1954;
- 31 marzo 1955 per la fattura emessa in data 31 dicembre 1954 e
- 2 maggio 1955 per la fattura emessa in data 2 febbraio 1955.

Conformemente alla decisione della vostra Commissione della Gestione, in ossequio alle buone regole amministrative e alle disposizioni legislative, avremmo voluto sottoporvi una relazione sulle coltivazioni del 1954 e la richiesta dei crediti per il 1955 già all'inizio del corrente anno. Ma per informare e orientare il Gran Consiglio era secondo noi necessario che i conti del 1954 fossero regolati e che la situazione fosse chiarita sotto tutti gli aspetti.

A questo scopo più volte il Dipartimento dell'agricoltura chiese alla Saial di regolare le fatture prima delle loro scadenze per permetterci di chiedere i crediti necessari per il 1955. La Saial confermava invece che i pagamenti sarebbero stati eseguiti ai termini contrattuali e dal punto di vista legale non c'era nulla da eccepire. Fu così che il Cantone dovette applicare le clausole del contratto concernente l'affitto dei terreni, la loro preparazione e le semine per le coltivazioni. E' evidente che una sospensione delle coltivazioni, anche solo in attesa di nuovi crediti da parte del Gran Consiglio, avrebbe potuto causare grave danno e dare alla Saial motivo di rottura del contratto. Ecco perchè il Dipartimento procurò i 100 ettari di terreni previsti. Va notato che alcuni di questi sono in condizione tale da dover essere ribonificati e per ciò l'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto sottopose i progetti relativi all'Autorità federale per il sussidiamento.

Per iniziare i lavori di coltivazione nel 1955 questo Consiglio concesse, in via d'urgenza, al Dipartimento dell'agricoltura, un credito di Fr. 30.000,—. Solo in data 28 marzo 1955 la Saial chiedeva una proroga sino al 30 aprile a.c. per il pagamento delle fatture emesse in data 29 dicembre 1954. La richiesta di proroga era motivata dal ritardo intervenuto nello svolgimento di pratiche per l'ottenimento di un credito bancario. La proroga veniva concessa il 30 marzo 1955.

La Saial versò: Fr. 3.122,55 il 31 marzo e Fr. 1.538,90 pure il 31 marzo.

Il Dipartimento convocò il 22 aprile 1955 la Commissione amministrativa per l'esame della situazione. La Commissione decideva di concedere alla Saial un ultimo termine di 15 giorni. La Saial procedeva a un ulteriore versamento di Fr. 2.323,20.

Con lettera 22 aprile 1955 la Saial comunicava al Dipartimento che le trattative con la Banca erano a buon punto e che l'assemblea della Società aveva deciso di aumentare il capitale sociale a Fr. 320.000,—; chiedeva una conferenza con la Commissione amministrativa.

La conferenza ebbe luogo l'11 maggio alla presenza del rappresentante del delegato federale per la difesa economica del paese. La Saial portò a conoscenza della Commissione amministrativa le difficoltà d'ordine finanziario che

incontrava e l'onere che le era derivato dal fatto di non aver potuto utilizzare il raccolto del 1954 per l'avviamento della sua attività industriale. Non si poté giungere a nessun risultato concreto. La Saial fu invitata a comunicare al Dipartimento in quale modo intendeva liquidare i conti del 1954 e continuare nel 1955.

A questo punto riteniamo opportuno riferire che il Delegato federale alla difesa economica del paese è sempre stato informato sull'andamento delle cose e delle nostre preoccupazioni. Il sig. dr. Zipfel scriveva al direttore del Dipartimento dell'agricoltura :

« Il sig. dr. Paul Janosfia della Società anonima industria agraria in Locarno (Saial) ha avuto con me la settimana scorsa un abboccamento per orientarmi sullo stato degli esperimenti nel Ticino. Malgrado le difficoltà finanziarie attuali, sembra che l'evoluzione degli affari prosegua talmente bene sì da permettere di contare su un consolidamento fra uno o due anni. Nell'intervallo, il sig. dr. Janosfia avrà bisogno di assistenza da parte vostra quanto da parte mia. In quanto alla yucca, gli esperimenti effettuati con successo dalle officine Krupp aprono la possibilità di un contratto di comunione di lavoro fra la ditta Krupp e la Saial, che, una volta stipulato, dovrà dare inizio alla costruzione del parco macchinario per un'azienda pienamente equipaggiata per il ricupero della fibra, premesso che nel Cantone Ticino siano assicurate sufficienti aree di coltivazione, ecc. ecc. ».

In una lettera del 5 maggio scriveva fra altro :

« che i fondi forniti da parte privata — ossia Fr. 100.000,— capitale azioni e Fr. 220.000,— prestiti — bastarono soltanto, malgrado la massima parsimonia, alla costruzione dell'azienda d'utilizzazione, condotta ora a termine in Lonsère ed allo sviluppo delle relazioni che stanno alla base degli affari;

« che una delle maggiori ditte associate (Elektrowatt) ha ritirato all'ultimo momento — dopo che erano state compiute tutte le formalità per l'esportazione in Spagna — la sua adesione circa la presa a suo carico delle pianticelle di yucca per un valore di circa Fr. 40.000,—.

« Non vi è sicuramente nulla d'inconsueto — proseguiva la lettera — se una giovane azienda è costretta a dibattersi con difficoltà. Bisogna che tutti gli interessati siano animati dalla volontà di resistere per non abbandonare a mezza strada la parte buona che merita di essere sviluppata.

« Le sarei grato se, prima di una decisione definitiva del Cantone Ticino, una conferenza potesse aver luogo, alla quale parteciperemmo noi pure, con il dirigente delle piantagioni e con gli azionisti. Sarebbe veramente peccato se, per certe difficoltà iniziali, il piano in se stesso buono, fosse lasciato cadere nel momento decisivo ».

Il 31 maggio, il sig. Dr. Zipfel scriveva :

« Non avendo finora più nulla udito dalla Saial è presumibile che la faccenda non sia ancora stata messa in ordine e che di conseguenza Ella sospenderà tutti gli ulteriori pagamenti per l'attuale periodo di produzione. Perciò la prego cortesemente di voler venire ancora una volta in aiuto alla Saial per sormontare le difficoltà prorogando il pagamento dell'ammontare in questione senza dichiarazione di garanzia. Questo dovrebbe esserle tanto più possibile in quanto nelle scorte di yucca che sono di proprietà del Cantone Ella dispone, pur valutandole con molta cautela, di un valore da 100 a 200 mila franchi. Sono convinto che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino comprenderà le difficoltà iniziali che si manifestano in ogni nuova azienda quando si trova in un certo stadio e che acconsentirà infine a prorogare il pagamento dell'ammontare in questione ».

In questi ultimi tempi venne portato a conoscenza del Dipartimento dell'agricoltura che altre possibilità si erano presentate e che se realizzate, avrebbero senz'altro potuto permettere di superare le difficoltà finanziarie attuali. Accenniamo alla esportazione di una grande quantità di rizomi di yucca in Siria grazie all'interessamento del ministro svizzero sig. Kappeler e agli experi-

menti di sfibratura della yucca eseguiti dalla ditta germanica «Krupp» in base alle indicazioni tecniche e ai brevetti del sig. dr. Janosfia.

Secondo quanto comunicato al sig. dr. Janosfia da «Krupp» gli esperimenti sarebbero positivi e la Ditta sarebbe disposta a procedere alla fabbricazione di macchine contro cessione del brevetto ed a costruire una fabbrica nel Ticino.

E' difficile dire, nel momento in cui scriviamo, se pure concedendo lungo respiro per il pagamento della somma dovuta allo Stato, la Saial riuscirà a superare la crisi finanziaria che non le permette di far fronte ai suoi impegni, se la fabbrica potrà mantenersi e svilupparsi come era nelle intenzioni dei suoi fondatori e nelle speranze delle Autorità federali e nostre. Non possiamo quindi oggi, considerare l'esperimento fallito (intendiamo l'esperimento industriale: quello delle coltivazioni è da considerare invece riuscito) e negare alla Saial l'aiuto necessario fino a quando si presentano prospettive favorevoli per la creazione nel Cantone di una nuova e interessante attività agricola e industriale. Una cosa è comunque certa, che non possiamo cessare le coltivazioni in corso quest'anno, per le quali il Cantone deve anticipare le spese.

Le coltivazioni del 1955 furono iniziate nel dicembre 1954 con le arature dei terreni in Losone, Lodrino, Iragna e Preonzo. In attesa dei crediti necessari e della risposta delle Autorità federali alla domanda di sussidiamento presentata il 22 marzo 1955, le coltivazioni furono limitate su una superficie di circa 36 ettari, così a un dipresso ripartite:

Sorgo	ha. 12 circa	
Lupino dolce	ha. 14 circa	
Topinambur	ha. 7 circa	
Yucca	ha. 3 circa	
Culture sperimentali	are 0 m. 10	
Pomodoro	mq. 3.000 ca.	} utilizzazione terreni residuanti.
Fagioli	mq. 3.000 ca.	

Le colture sono ripartite nelle seguenti località:

Sorgo: Losone, Cavigliano.

Lupino dolce: Losone, Iragna, Lodrino, Preonzo, Gnosca.

Topinambur: Iragna, Losone, Preonzo, Gnosca.

Yucca: Losone, Locarno, Gnosca.

Il preventivo del 1955 può essere così riassunto:

USCITE

Spese coltivazioni:

Sementi sorgo per 12 ettari	Fr. 540,—
Sementi lupino per 14 ettari	» 3.400,—
Tuberi topinambur per 7 ettari	» 7.000,—
Concimazione terreni	» 700,—
Manutenzione macchine e attrezzi	» 2.500,—
Affitto terreni e rimesse	» 10.000,—
Coltivazione	» 25.000,—
Raccolto	» 7.000,—
Trasporti	» 2.500,—
Direzione e sorveglianza	» 17.000,—
Spese generali	» 3.000,—
<i>Imprevisti</i>	» 3.000,—

Spese continuazione sperimentazione e spese non direttamente riguardanti le coltivazioni

» 2.000,—

Ammortamenti

» 10.000,—

Totale Uscite Fr. 93.640,—

ENTRATE

Cessione steli verdi di sorgo alla fabbricazione 500 t. a Fr. 35,—	Fr. 17.500,—
Bonifico da parte della Saial per le sementi (Fr. 280,— per ettaro)	» 3.360,—
Cessione sementi lupino giallo e azzurro 9000 kg. a Fr. 1,—	» 9.000,—
Cessione sementi di colture, moltiplicazione e raccolto coltivazioni riempitive	» 4.000,—
Cessione bulbi topinambur : 150 t. a Fr. 19,50	» 29.250,—
Vendita foglie di yucca : 10 t. a Fr. 70,—	» 700,—
Vendita rizomi di yucca e piantine : no. 20.000 a Fr. 1,25	» 24.000,—
Interessi a carico Saial	» 7.000,—
Totale Entrate	Fr. 94.810,—

Le spese incontrate sino ad oggi ammontano a circa Fr. 43.000,—. Qualora si dovesse oggi cessare le coltivazioni e rescindere il contratto con la Saial, avremmo da sopportare una perdita rilevante per attività transitorie non ancora ammortizzate, per il credito verso la Saial, per gli anticipi per le spese di coltivazione di quest'anno, per gli affitti dei terreni per il 1955 e infine per le spese per la rimessa a prato di buona parte degli stessi.

Le piantine di yucca, il cui valore venne stimato dal Delegato federale alla difesa economica del paese da Fr. 100.000,— a Fr. 200.000,—, potranno dare, a nostro avviso, un reddito solo nel caso in cui la prospettata esportazione nella Siria fosse fatta. Il 50 % delle spese per il 1955 è stato consunto. I lavori di coltivazione propriamente detti sono nella maggior parte eseguiti. Seguiranno alcuni lavori di zappatura e il raccolto.

Aggiungiamo, concludendo, che ci riserviamo di rescindere il contratto con la Saial se nei prossimi mesi non sarà offerta una soluzione che assicuri gli interessi dello Stato.

Nel mentre siamo a vostra disposizione con la documentazione e per tutti i chiarimenti che riterrete necessari, raccomandiamo alla vostra approvazione l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di crediti per le sperimentazioni
di coltivazioni a carattere industriale

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 12 luglio 1955 n. 565 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per la continuazione delle coltivazioni industriali nel 1955 a dipendenza del contratto stipulato il 12 ottobre 1954 con la S.A. per l'industria agraria in Locarno, è concesso un credito di Fr. 93.640,—.

Art. 2. — Il credito, cui fa riscontro una previsione d'entrata di Fr. 94.810,—, viene iscritto nel bilancio del Dipartimento cantonale dell'agricoltura 1955 alla voce 1.1.3.25 « Azione coltivazioni industriali ». Le entrate saranno pure iscritte nel bilancio 1955 dello stesso Dipartimento, alla voce 1.3.2.18 « Entrate coltivazioni industriali ».

Art. 3. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

